

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PIOMBINO APS

ART. 1 DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: **ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO APS**, da ora in avanti denominata "associazione". L'associazione, che ha sede nel Comune di Piombino in via Ferruccio 4, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 COSTITUZIONE E ATTIVITA' DI INTERESSE

La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Piombino e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente di attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le attività di interesse come da Circolare del Ministro del Lavoro n.20 del 27/12/2018 sono:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art 1. Commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi , servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni

①

- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- j) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore
- k) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
- l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'associazione, tramite il suo consiglio direttivo individua i seguenti punti:

- I. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare le bellezze naturali nonché il patrimonio culturale, storico monumentale ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati
- II. promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli Enti pubblici e/o privati iniziative (convegni, escursioni, spettacoli, pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti ecc) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Piombino e la qualità della vita dei residenti
- III. sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico
- IV. stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera
- V. preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più lunga funzionalità
- VI. collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni
- VII. curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalla legge vigente in materia

②

- VIII. promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale, attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio edella nostra cultura con quelli emigrati all'estero)
- IX. attivare un supporto fattivo all'organizzazione di interesse giovanile sul territorio, compresa l'assistenza e la realizzazione degli stessi ad altre associazioni con particolare cura di quelle giovanili a Piombino
- X. coordinare gli eventi e le iniziative organizzati dalle Associazioni del territorio, attraverso anche la realizzazione di un calendario comune degli appuntamenti

11 2022

Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse, regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti, le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazioni con enti pubblici e privati.

ART. 3 Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (il numero non può essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 Aps, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo).

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini previsti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione a socio è annotata nel libro soci, e deve essere comunicata all'interessato.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5, non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- A. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
- B. esaminare i libri sociali
- C. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- D. frequentare i locali dell'associazione
- E. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione

3

- F. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate

Gli associati hanno l'obbligo di:

- A. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni
- B. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto
- C. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea

ART. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per:

- I. morte
- II. per morosità nel pagamento della quota associativa
- III. dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata.
- IV. Per esclusione che viene deliberata dal Consiglio Direttivo per indignità o per atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo
- V. Per recessione dell'associato, da presentare in forma scritta. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili, e le quote versate non rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 6 ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- A. L'Assemblea dei soci
- B. Il Consiglio Direttivo
- C. Il Presidente
- D. L'Organo di controllo (laddove eletto)
- E. Il collegio dei Revisori dei Conti
- F. Il Collegio dei Probiviri

ART. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Ciascun associato ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- Almeno una volta l'anno
- Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio
- Ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo
- Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima della data stabilita mediante

4

lettera raccomandata a.r./ consegnata a mano e controfirmata/a mezzo sms/tramite email, o con altri mezzi tecnologici che garantiscano la correttezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso deve contenere il giorno l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetti del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa del giudizio definitivo dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Discute e approva il bilancio
- Approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge
- Definisce il programma generale annuale di attività
- Procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti
- Procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo (laddove previsto) determinandone previamente il numero dei componenti
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- Discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione
- Delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- Ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita di qualità di socio nei casi I II III IV V di cui all'art. 5
- Delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo
- Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione la fusione o la scissione dell'associazione
- Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno
- Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede per alzata di mano

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda



Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 elementi, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Non possono rivestire la carica di membri del Consiglio Direttivo i soci che ricoprono cariche pubbliche o cariche in società a maggioranza pubblica.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale, tramite email, telefono, sms almeno 5 giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato 24 ore prima. Le riunioni sono ritenute valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomina o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione, pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto all'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- Elegge tra i propri componenti il Presidente
- Elegge tra i propri componenti il Vice Presidente
- Elegge tra i propri componenti il Tesoriere e il Segretario
- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea
- Predisporre e propone all'Assemblea il programma annuale di attività
- Individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione
- Predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione
- Predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione
- Conferisce procure generali e speciali
- Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni
- Propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali
- Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci
- Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente

- Delibera in ordine alla perdita dello status di socio

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 9 PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE – TESORIERE – SEGRETARIO

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, ed ha l'uso della firma sociale. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri eletti dall'Assemblea. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- Al Tesoriere spetta il compito di tenere aggiornati i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli.
- Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo dell'Assemblea che trascrive su appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci.

ART. 10 ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 (ovvero quando per due esercizi consecutivi supera due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale 110000 euro 2) ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate: 220000 euro 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità, oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore art. 30 Cts), l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1 art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento

1

procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e al tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci, ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale. I Revisori dei conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. Durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

ART. 12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti, a votazione segreta, dall'Assemblea dei soci, hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci. Il Collegio può segnalare controversie che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale UNPLI, ai sensi delle norme dello Statuto Regionale Unpli. I Probiviri durano in carica cinque anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. Sono rieleggibili.

ART. 13 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali acavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- A. Beni immobili e mobili
- B. Azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati
- C. Donazioni, lasciti e successioni
- D. Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota rimane proprietà dell'Associazione. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo

8

- b) Contributi di privati, dallo Stato, di Enti, del Comune, di Organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- c) Donazioni e lasciti testamentari
- d) Rendite patrimoniali
- e) Rimborsi derivanti da convenzioni
- f) Attività di raccolta fondi
- g) Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali
- h) Ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto che a qualsiasi titolo provengono dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 BILANCIO DI ESERCIZIO

2022
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

ART. 17 BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 100.000,00 euro annui l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiore di 1.000.000,00 euro annui l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18 LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali (collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri)

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 19 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le

proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili).

la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 20 LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 RINVIO

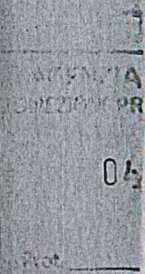
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 Cds e successive modifiche, e in quanto compatibile, dal Codice civile.

119



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PIOMBINO
REGISTRATO IL 04 OTT. 2022 al N. 854 Serie 3
ESATTE € esule
(€ _____) DI CUI € _____ per trascrizione

VANNUCCHI
Funzionario Tributario



11